

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 579

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

Trasmesso alla Presidenza il 16 dicembre 2005

Il Presidente della Repubblica,

visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

vista la legge 5 gennaio 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti "banche a carattere regionale".
3. Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al Titolo IV del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, in quanto attinente alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario.

Art. 2

(Banche a carattere regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.
2. Sono caratteristiche di una "banca a carattere regionale" l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo.
3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), sulla base di criteri che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale, **individuati con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.**

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3

(Principi fondamentali)

1. Le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia bancaria nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.
2. Costituiscono disposizioni di principio non derogabili quelle contenute nell'articolo 159 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale può disciplinare:
 - a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;
 - b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi all'autorizzazione all'attività bancaria, alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni;
 - c) le modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti aziendali.
4. **Le regioni e le province autonome possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai precedenti commi, nonché dei principi fondamentali contenuti nella legge comunitaria non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.